

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di due contratti di finanziamento, rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulati rispettivamente il 27 ottobre 2008 e il 26 giugno 2014 e estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 30 giugno 2014 e del 31 luglio 2018, chiede il rimborso: per il contratto n. ***950 dell'importo complessivo di € 3.186,08 a titolo di commissioni finanziarie (€ 988,06) e premi assicurativi (€ 1.036,80); per il contratto n. ***243 dell'importo complessivo di € 900,00 a titolo di commissioni finanziarie.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

per il contratto n. ***950, di aver già provveduto al rimborso, mediante bonifico bancario del 28 novembre 2020, della somma di € 1.048,24, a titolo di commissioni finanziarie, al netto della commissione agente, non ripetibile, trattandosi di costo *up front*. Si dichiara in ogni caso disponibile a rimborsare l'importo di € 1.181,22, a titolo di oneri assicurativi, oltre interessi legali e rimborso delle spese della procedura;

per il contratto n. ***243, la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, trattandosi di costo afferente ad attività di promozione e collocamento di rete distributiva.

In sede di repliche, il ricorrente, richiamando i principi sanciti nella sentenza Lexitor, insiste per l'accoglimento delle richieste avanzate nei ricorsi.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti*

giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Premesso quanto sopra, con riferimento al contratto n. ***950, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che le commissioni finanziarie abbiano natura *recurring*, di talché, in ragione di quanto in precedenza evidenziato, l'importo da rimborsare va calcolato secondo il criterio lineare (decisione n. 9544/2020) e al netto di quanto risulta essere stato già rimborsato mediante bonifico bancario, di cui l'intermediario allega copia.

Natura *up front* va invece riconosciuta alle commissioni agente. Conseguentemente, il relativo rimborso va calcolato applicando il criterio utilizzato per il conteggio degli interessi corrispettivi.

Avendo riguardo agli oneri assicurativi, attesa la natura *recurring* degli stessi, il rimborso va calcolato secondo il principio del *pro rata temporis*.

Avendo riguardo al contratto n. ***243, il Collegio ritiene che i "costi fissi di istruttoria e collocamento" in esso contemplati abbiano natura *recurring*, in considerazione della opacità della descrizione della relativa clausola.

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a Euro 2.573,00, come risulta dalle seguenti tabelle:

per il contratto n. ***950

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	66
rate residue	54

TAN ▶	4,80%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	45,00%
- in proporzione alla quota	22,22%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	c. fin. (al netto c. agente) (<i>recurring</i>)	€ 2.445,30	€ 1.100,39 ☒	€ 543,37 ☐	☐	€ 1.084,19	€ 16,20
☐	commissione agente (<i>up front</i>)	€ 2.304,00	€ 1.036,80 ☐	€ 511,98 ☒	☐		€ 511,98
☐	premio assicurativo (<i>recurring</i>)	€ 2.580,48	€ 1.161,22 ☒	€ 573,41 ☐	☐		€ 1.161,22
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0,00
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 16,20	-€ 16,20

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.673
interessi legali	no

per il contratto n. ***243

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	9,76%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,56%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 900,00	€ 608,34	☐		€ 900,00
☐					☐		
☐					☐		
☐					☐		
☐					☐		
☐					☐		
☐					☐		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 900
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi e in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.573,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI